

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

49° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 1983

Presidenza del Presidente VINCELLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disposizioni per la zona industriale e portuale di Padova » (2028), d'iniziativa dei senatori Schiano ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 319, 320
GUSSO (DC), relatore alla Commissione . . . 319
FERMARIELLO (PCI) 320
QUARANTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 320

« Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali » (2173)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione . 320, 322
GUERRINI (PCI) 321
QUARANTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 322

I lavori hanno inizio alle ore 13.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni per la zona industriale e portuale di Padova » (2028), d'iniziativa dei senatori Schiano ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la zona industriale e portuale di Padova », d'iniziativa dei senatori Schiano, Gusso, Cengarle e Longo.

Prego il senatore Gusso di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GUSSO, relatore alla Commissione. Con le leggi precedenti, la prima del 4 febbraio 1958, n. 158, e la seconda del primo ottobre 1968, n. 739, è stato fissato il termine per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, da parte del competente Consorzio per la zona industriale di Padova, delle opere dichiarate di pubblica utilità e considerate indifferibili ed urgenti ad ogni effetto di legge.

8ª COMMISSIONE

49º RESOCONTO STEN. (16 marzo 1983)

Inoltre queste leggi prevedevano procedure abbreviate per l'acquisizione di tali aree e per l'attuazione dei relativi programmi. Questa possibilità viene a decadere il 31 dicembre 1985. Nel frattempo gran parte dei programmi del Consorzio sono stati attuati, anche se è ancora da realizzare quello relativo al porto fluviale di Padova, che si prevede sarà attuato con un certo ritardo. Si chiede quindi la proroga di questa dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità al 31 dicembre 1995.

Si potrebbe discutere se questa sia materia di competenza dello Stato; personalmente penso che sia di competenza delle regioni, anche se il problema è stato esaminato in sede ministeriale, non essendo del tutto chiaro se ormai la competenza sia completamente passata alle regioni, parlandosi di consorzio fra enti locali.

Per prudenza, rilevo quindi l'opportunità che questa proroga venga concessa con legge dello Stato e invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

QUARANTA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. A nome del Governo, raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Il termine stabilito nell'articolo 1 della legge 1º ottobre 1969, n. 739, è prorogato al 1995.

FERMARIELLO. Dichiaro che il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di vo-

to, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

* * *

« Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali » (2173)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali ».

Riferirò io stesso alla Commissione sul disegno di legge al nostro esame.

Il decreto-legge n. 829 del novembre scorso, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, ha previsto, al secondo comma dell'articolo 1, che il Ministro per la protezione civile possa provvedere agli interventi per far fronte alle situazioni di emergenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato.

Sulla base di questa norma e del contestuale rinvio al decreto-legge n. 129 del 1982, concernente le zone terremotate della Basilicata e della Campania, il Ministro per la protezione civile è legittimato ad emanare ordinanze finalizzate a fronteggiare l'emergenza, derogando a disposizioni di carattere legislativo.

Fondandosi sulle predette norme, ed alla luce altresì dell'interpretazione fattane dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 dicembre 1982, sono state emanate due ordinanze per il comune di Ancona, colpito dal noto movimento franoso, con le quali si è disposto il differimento di termini per il pagamento di imposte, nonché la sospensio-

ne di termini di prescrizione e decadenza e di quelli relativi all'adempimento di obbligazioni.

Poichè il contenuto di queste ordinanze ha suscitato qualche dubbio di legittimità e quindi il rischio di dar vita ad un contenzioso giudiziario che potrebbe portare alla disapplicazione delle ordinanze in questione, determinando disagio tra i danneggiati dagli eventi calamitosi, il Governo ha predisposto il disegno di legge in discussione il cui articolo unico tende proprio ad una interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 829.

Nell'articolo unico è infatti previsto che tra gli interventi per far fronte alle emergenze devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile dispone la sospensione o il differimento di termini anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché la temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

A fini di maggiore garanzia è previsto altresì che le ordinanze in questione vengano emanate sulla base del preventivo assenso del Consiglio dei ministri. In questo modo l'esercizio del potere di ordinanza è strettamente connesso alla responsabilità collegiale del Governo.

Sulla base delle predette considerazioni appare opportuno sollecitare l'approvazione dell'articolo unico, così da consentire una più scorrevole attività del Ministro per la protezione civile nelle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi o eccezionali.

Comunico che la 1^a Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRINI. Signor Presidente, noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, del quale lei è stato puntuale relatore.

Mi pare che questo provvedimento chiarisca una norma che, nella sua applicazione,

era stata obiettivamente forzata. L'osservazione fatta dalla magistratura trova conferma proprio nell'articolo unico di questo disegno di legge; quindi non era del tutto infondata, altrimenti non avremmo dovuto fare questa interpretazione autentica. Non è infatti con un atto amministrativo di un Ministro che può essere mutata una legge.

L'inciso « acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri », presente nell'articolo unico del provvedimento, mi sembra che non solo precisi l'interpretazione autentica, ma l'arricchisca, specificando i limiti di intervento del Ministro per la protezione civile.

Il Consiglio dei ministri avrebbe potuto adottare un decreto-legge — una volta tanto giusto e legittimo — che avrebbe agito entro i limiti previsti dalla Costituzione invece di affrontare il problema in maniera sbagliata, facendo perdere tempo ad una città che davvero non se lo può permettere.

Infatti tutte quelle imprese e quei cittadini che sono stati danneggiati e che avrebbero dovuto essere soccorsi in seguito al noto movimento franoso sono stati danneggiati due volte a causa della confusione determinata dall'adozione di due decreti-legge che sono stati emessi affrettatamente, più propagandisticamente che non con il metodo proprio che avrebbe dovuto essere seguito.

A mio avviso, pertanto, il provvedimento al nostro esame rappresenta, nella parte riguardante i limiti di intervento del Ministro per la protezione civile, una precisazione estremamente necessaria, perchè molte imprese artigiane e commerciali dei miei concittadini necessitano di interventi che siano in grado di far fronte alla situazione di emergenza che si è venuta a determinare, non potendo ad esempio usufruire della cassa integrazione. Questo era un altro argomento che poteva essere trattato con decreto-legge; la ricostruzione infatti è tutta un'altra cosa e può essere disciplinata dal disegno di legge che è già stato presentato alla Camera dei deputati, mentre — lo ripeto — gli aspetti di pronto intervento avrebbero potuto essere più adeguatamente affrontati

8^a COMMISSIONE

49° RESOCONTO STEN. (16 marzo 1983)

con un decreto-legge, in attesa della precisazione che questa mattina stiamo facendo con il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

QUARANTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Raccomando agli onorevoli senatori l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previsti dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze imme-

diatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei Ministri, dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI